

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1665)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1981
(V. Stampato n. 2921)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1981*

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 619, recante differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 619, recante differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106.

Decreto-legge 13 ottobre 1981, n. 619, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 4 novembre 1981.

Differimento del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, e prorogato con decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito in legge 1° aprile 1981, n. 106;

Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche per uso di forza motrice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche per uso di forza motrice, indicato nel decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 1° aprile 1981, n. 106, è differito al 31 ottobre 1982, anche per le concessioni scadenti entro tale data.

Sono fatti salvi i diritti della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA